

per la Regione siciliana, nonché:

2) sull'*appello incidentale* iscritto al medesimo n. 6295/R, ad istanza di **BARBAGALLO Salvatore**, nato a Zafferana Etnea il 5 settembre 1953 e **VINCIGUERRA Giovanni**, nato a Catania il 9 agosto 1955, rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Di Mauro, elettivamente domiciliati presso la casella di posta elettronica certificata andrea.dimauro@pec.ordineavvocaticatania.it;

3) sull'*appello incidentale* iscritto al medesimo n. 6295/R, ad istanza del Sig. **ROMANO Camillo Gianfranco**, nato a Catania il 25 gennaio 1969, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Paola La Ganga (*p.e.c. paola.laganga@cert.ordineavvocaticaltagirone.it*) e Agatino Cariola (*p.e.c. agatino.cariola@pec.ordineavvocaticatania.it*), elettivamente domiciliato in Caltagirone, Via Aragonesi n.2, presso lo studio del primo difensore;

4) sull'*appello incidentale* iscritto al medesimo n. 6295/R, ad istanza della **Procura Regionale** presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana, nei confronti dei Sigg. Romano Camillo Gianfranco, Barbagallo Salvatore, Vinciguerra Giovanni Salvatore, Cannavò Gilberto, Cantarella Alfina Maria Giovanna, Tagliaferro Carmelo, Chisari Antonio Maria Giuseppe, Giuffrida Carmela Grazia, Piazzi Gaetana Maria e Scarciofalo Giacomo;

5) sull'*appello incidentale* iscritto al medesimo n. 6295/R, ad istanza del Dott. **CHISARI Antonio Maria Giuseppe**, nato a Catania l'11 aprile 1969, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Stallone (p.e.c. francesco.stallone@legalmail.it), presso lo studio del quale, in Palermo, Via Nunzio Morello 40, risulta elettivamente domiciliato, per la riforma della **sentenza n. 621/2019** emessa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana in data 30 gennaio 2019 e depositata il 20 agosto 2019.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

FATTO

La Sostare s.r.l. è stata costituita nel 2001 come società *in house*, con capitale sociale originario di 316.000,00 euro, interamente detenuto dal Comune di Catania, unico socio con poteri di direzione e coordinamento.

Scopo della società è la gestione dei parcheggi a pagamento e, quindi, la vendita di tagliandi di sosta, sia tramite schede prepagate che con tecnologie digitali (telepass ricaricabili, telefonia mobile), la gestione della segnaletica, la redazione di verbali di contestazione di mancato pagamento della sosta, con conseguente applicazione di sanzione pecuniaria ed attività comunque connesse.

Sono organi della società, ai sensi dell'art.5 dello Statuto, l'Assemblea dei Soci, il consiglio di amministrazione, composto da tre membri, uno dei quali con funzioni di Presidente e legale

rappresentante, ed un collegio sindacale, organo di controllo interno.

E' prevista anche la figura del Direttore Generale, responsabile del personale, dell'organizzazione e direzione degli uffici e dei servizi nonché della *“regolarità delle gestioni tecniche, commerciali ed amministrative in conformità delle decisioni o delle direttive impartite dagli organi sociali”*.

Il controllo del socio unico, Comune di Catania, sull'operato della società viene effettuato da un Comitato unitario di indirizzo strategico e controllo gestionale (Organo di Controllo analogo).

Al termine di una riunione, tenutasi il 7 maggio 2013, tra i vertici della Sostare, Presidente Camillo Gianfranco Romano e Direttore Generale Giacomo Scarciofalo, e le rappresentanze sindacali, in attesa del rinnovo della convenzione con il Comune, scaduta nel 2012, ed in previsione di un incremento delle attività assegnate alla società, veniva approvato un aumento da 30 a 33 del monte ore settimanale per singolo lavoratore.

Con nota del 13 giugno 2013, a firma del Presidente Romano e del Direttore Generale Scarciofalo, veniva comunicata ai dipendenti l'estensione dell'orario di lavoro, con decorrenza 1° luglio 2013.

In data 25 giugno 2013, l'aumento del monte ore veniva approvato dal consiglio di amministrazione (Presidente

Romano, Consiglieri Barbagallo e Vinciguerra) alla presenza del collegio sindacale (Presidente Chisari, sindaci Giuffrida e Piazzì).

Prendendo atto dell'accordo, il Presidente dell'organo di controllo, dott. Chisari, raccomandava di controllare l'equilibrio economico finanziario dell'operazione e di garantirne la copertura finanziaria.

Il 21 dicembre 2013 veniva mutata la composizione del C.d.A. ed assumevano le funzioni il Presidente Gilberto Cannavò ed i Consiglieri Alfina Maria Giovanna Cantarella e Carmelo Tagliaferro.

Il 28 aprile 2014, in sede di Assemblea Ordinaria, il rappresentante del Comune di Catania rilevava che l'incremento generalizzato dell'orario di lavoro comportava un aumento dei costi di circa 500.000,00 euro annui, non giustificati da un corrispondente aumento dei ricavi.

Il 31 luglio 2016 veniva, infine, stipulato il nuovo contratto di servizio tra Comune e società Sostare, in base al quale trovava giustificazione l'aumento delle ore lavorative già applicato dal 1° luglio 2013.

La Procura Regionale, ritenendo ingiustificata e fonte di danno all'erario la spesa di euro 1.232.214,53, corrispondente all'aumento delle ore lavorative per il periodo 1° luglio 2013 (decorrenza dell'aumento) – 31 luglio 2016 (stipula del nuovo contratto di servizio), conveniva in giudizio il Direttore

Generale Scarciofalo, che aveva sottoscritto l'accordo sindacale del 7 maggio 2013, dal quale era scaturito l'aumento del monte ore, il Presidente Romano (nella duplice veste di Presidente del primo C.d.A. e firmatario dell'accordo sindacale che disponeva l'aumento delle ore lavorative), gli altri due membri del primo C.d.A., Barbagallo e Vinciguerra, che insieme al Presidente Romano avevano approvato l'aumento, i membri del secondo C.d.A. (Cannavò, Cantarella e Tagliaferro) che, ad avviso dell'Organo requirente, non avevano adottato alcun provvedimento che annullasse, o almeno limitasse, gli effetti dannosi dell'operato del precedente organo gestorio, nonché i membri del collegio sindacale (Chisari, Giuffrida e Piazzini), che non avrebbero esercitato il loro potere/dovere di controllo al fine di evitare il danno erariale.

Quest'ultimo veniva dal Procuratore Regionale così ripartito:

- 10% (euro 123.221,453) al Presidente Romano;
- 10% (euro 123.221,453) al Direttore Generale Scarciofalo;
- 60% (euro 739.328,718) ai sei componenti dei due Consigli di Amministrazione (euro 123.221,453 ciascuno);
- 20% (euro 246.442,906) ai tre componenti del collegio sindacale (euro 82.147,64 ciascuno);

Con la sentenza n. 621/2019, oggi impugnata, i Giudici di prime cure, preliminarmente, rigettavano l'eccezione di difetto

di giurisdizione sollevata dai convenuti Scarciofalo, Barbagallo, Vinciguerra, Tagliaferro, Chisari, Giuffrida e Piazzì, nonché l'istanza di sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione della controversia civile, avanzata dal Direttore Scarciofalo.

Veniva, altresì, respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dai convenuti Tagliaferro e Scarciofalo.

Allo stesso modo, veniva ritenuta infondata l'eccezione, sollevata dal Direttore Scarciofalo, di inammissibilità dell'azione per mancanza di interesse ad agire, nonché per intervenuta transazione tra lo stesso e l'amministrazione presunta danneggiata, così come inammissibile perché estremamente generica ed irrilevante l'eccezione di incostituzionalità dell'art.12 del D.L.vo 175/2016.

La Sezione di primo grado respingeva, poi, l'affermazione dei convenuti Romano, Scarciofalo e Tagliaferro, secondo i quali trovava applicazione, nella fattispecie, il principio di insindacabilità delle scelte discrezionali, sancito dall'art.1, primo comma, della legge n.20/94, richiamando la più autorevole giurisprudenza, secondo la quale *“la Corte dei Conti ... può e deve verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell'ente”* (Cass. SS.UU. n.33/2001, confermata da Cass. SS.UU. n.4283/2013, entrambe richiamate da Corte dei Conti, Sez. I Appello, n.492/2015).

Venivano, infine, disattese le richieste istruttorie formulate dai convenuti Romano e Tagliaferro, ritenute superflue rispetto al *“compendio documentale riversato nel processo dal Pubblico Ministero e dai convenuti”* ritenuto *“sufficiente per le valutazioni del Collegio”*.

Passando al merito della vicenda, i primi giudici, ritenendo necessario delineare con chiarezza i confini della controversia, affermavano che la questione riguardava essenzialmente la sola verifica dell'utilizzo proficuo delle maggiori ore lavorative retribuite. Di conseguenza, dovevano ritenersi prive di rilevanza *“tutte le deduzioni riferite alla sussistenza o meno di copertura finanziaria per i servizi aggiuntivi di volta in volta chiesti dal Socio Unico Comune, così come tutte le deduzioni intese a valorizzare specifici aspetti del bilancio societario”*.

Fatta questa premessa, il Collegio rilevava che l'irrazionalità della scelta si manifestava palesemente sin dall'inizio, ove si consideri che erano state acquistate maggiori prestazioni lavorative, aumentando stabilmente il costo del lavoro, *“a fronte della mera prospettiva, incerta anche sotto il profilo temporale, della necessità delle stesse”*.

Tale irrazionalità emergeva anche da alcuni verbali del C.d.A. del 2015, che riscontravano un esubero di personale ed ipotizzavano una riduzione volontaria ed individuale dell'orario di lavoro.

Tuttavia, nella quantificazione del danno, il Collegio riteneva di

destrarre dalla somma contestata dalla Procura alcune voci corrispondenti a servizi supplementari e sperimentali richiesti in via provvisoria dal Comune; in particolare il presidio dei pilomat (colonnine rientranti che aprono e chiudono l'accesso di veicoli ad una determinata zona) ed il presidio dei varchi per l'accesso a zone a traffico limitato (ZTL), il cui costo veniva quantificato in euro **388.865,96**.

Veniva, inoltre, detratto il costo corrispondente alla volontaria riduzione, da parte di alcuni lavoratori, del monte ore da 33 a 30 ore settimanali (euro **5.406,00**) e veniva presa in considerazione l'incidenza causale, sulla produzione del danno, del ritardo con il quale il Socio Unico Comune di Catania procedeva alla stipula della nuova convenzione, che giustificava l'aumento del monte ore, calcolata in euro **443.558,66**.

Pertanto, sottraendo tali voci dalla somma corrispondente all'aumento complessivo del costo del lavoro per il periodo considerato, pari ad euro 1.232.214,53, ad avviso della Sezione di primo grado, il danno imputabile agli organi della Sostare s.r.l. risultava di 394.383,91 euro, arrotondato a **400.000,00** euro per la ragionevole approssimazione di alcuni parametri di calcolo.

Sotto il profilo soggettivo, la sentenza impugnata riteneva responsabili del danno erariale esclusivamente il Direttore Generale Scarciofalo ed i membri del primo C.d.A., Romano,

Barbagallo e Vinciguerra che, agendo con una condotta gravemente colposa, caratterizzata da inescusabile imprudenza, avevano sottoscritto ed approvato l'aumento del monte ore settimanale.

Veniva, invece, esclusa la responsabilità del collegio sindacale, posto di fronte al fatto compiuto ad accordo già concluso, nonché quella del secondo C.d.A. che, dopo l'approvazione dell'aumento del monte ore da parte del precedente organo di gestione, sulla base della giurisprudenza giuslavoristica della Suprema Corte, nulla avrebbe potuto fare per eliminare unilateralmente gli effetti dannosi dell'aumento già disposto.

Secondo la sentenza impugnata il danno così quantificato andava imputato per un terzo ciascuno al Direttore Generale Giacomo Scarciofalo ed al Presidente Camillo Gianfranco Romano e, per il restante terzo, in parti uguali, ai membri del primo C.d.A., Camillo Gianfranco Romano, Salvatore Barbagallo e Giovanni Vinciguerra. Poiché la somma imputabile al Direttore Scarciofalo risultava superiore a quella richiesta dalla Procura, veniva ridotta da 133.333,33 (1/3 di 400.000,00 euro) a 123.221,45, corrispondente all'importo calcolato dall'organo requirente.

Pertanto, la cifra complessiva definitiva oggetto della condanna risultava di euro **389.888,10.**

Con appello principale del 30 ottobre 2019, la sentenza viene impugnata dal Dott. Giacomo Scarciofalo, rappresentato e

difeso dagli Avvocati Giovanni Mania e Giuseppe Spadaro.

L'ex Direttore Generale della Sostare s.r.l. ricostruisce puntualmente la cronologia degli eventi, sottolineando che l'amministrazione comunale, per il tramite del competente assessore con delega alla mobilità, continuava a richiedere, nel periodo considerato, l'esecuzione di servizi supplementari, imponendone lo svolgimento a titolo gratuito. Il Dott. Scarciofalo precisa, inoltre, che, in data 28 luglio 2014, l'Assemblea della società aveva approvato un accordo transattivo di risoluzione consensuale del rapporto con lo stesso, riconoscendogli un incentivo all'esodo e rinunciando a qualsivoglia pretesa per qualunque titolo o ragione. Tale circostanza, ad avviso dell'appellante, dovrebbe impedire l'esercizio dell'azione di responsabilità per danno all'erario.

Ciò premesso, la sentenza viene impugnata riproponendo l'eccezione di difetto di giurisdizione, ad avviso dell'appellante erroneamente rigettata dai Giudici di primo grado.

Viene poi riaffermata la mancanza di un danno all'erario concreto ed attuale, con conseguente carenza di interesse ad agire in capo alla Procura contabile, viene contestato il carattere illecito della condotta tenuta dall'appellante, mera "*propaggine esecutiva dell'organo consiliare*" e viene rimarcata la mancanza di alcuna corrispondenza tra la stima del danno denunciata dalla società ed i dati contabili ricavabili dai bilanci di esercizio.

Il Dott. Scarciofalo afferma, poi, l'insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, erroneamente riscontrata dalla sentenza impugnata, nonché del nesso di causalità tra le condotte dello stesso appellante e la produzione del presunto danno.

In via subordinata, censura la sentenza di primo grado per non aver operato la riduzione degli addebiti e per aver condannato l'appellante al pagamento delle spese di giudizio.

In conclusione, chiede la riforma totale o parziale della sentenza impugnata ed il rigetto della richiesta di condanna avanzata dalla Procura nei suoi confronti.

Con atto di appello in pari data (30/10/2019), la sentenza 621/2019 viene impugnata anche dai Signori Salvatore Barbagallo e Giovanni Vinciguerra, rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Di Mauro.

Con il primo motivo, viene affermata l'*"errata individuazione degli incolpati e non integrità del contraddittorio"* per il mancato coinvolgimento del socio unico Comune di Catania, che avrebbe ingiustificatamente e per un lungo intervallo di tempo ritardato il rinnovo della convenzione con la società Sostare.

Con il secondo motivo, viene eccepita la mancanza dell'elemento psicologico della colpa grave, evidenziando che i due appellanti, entrambi dipendenti del Comune di Catania con la mansione di addetto informatico, non avevano sostanziali poteri gestionali, affidati al Presidente Romano ed

al Direttore Generale Scarciofalo, che avevano messo l'organo di governo della partecipata davanti al fatto compiuto *“non mettendo in condizione il consiglio di amministrazione di comprendere l'esatta portata dell'impegno già da questi preso il 7 maggio 2013 con le Organizzazioni sindacali”* e *“sarebbe toccato al collegio sindacale segnalare la violazione delle norme societarie”*. Gli appellanti sottolineano, inoltre, che nel 2013 il Comune di Catania aveva richiesto una serie di servizi *“aggiuntivi ... che offrivano nuove e significative entrate alle casse della Società”*.

Con il terzo motivo, viene eccepita la mancanza di danno erariale atteso che, con il meccanismo della “banca ore”, nella quale confluivano le ore di lavoro pagate ma non effettuate, le somme per prestazioni in eccedenza facevano sorgere un credito della società nei confronti dei lavoratori, credito che sarebbe stato quasi interamente riscosso richiedendo le prestazioni lavorative già pagate in anticipo ovvero la restituzione delle relative somme.

Con il quarto motivo, si afferma l'erronea individuazione della base di calcolo per la quantificazione del danno che, ad avviso degli appellanti, deve essere ancorata alla “banca ore”. Viene poi affermato che i benefici derivati per la società dall'aumento dell'orario di lavoro risultano *“enormemente superiori all'asserito danno”*.

Con il quinto motivo, viene infine affermata l'errata

quantificazione della quota di danno imputabile al Comune di Catania per il ritardo intercorso dalla scadenza della vecchia convenzione (2012) alla predisposizione della nuova (2016).

In conclusione, viene richiesta la riforma della sentenza impugnata con conseguente proscioglimento degli appellanti da ogni addebito.

In data 23 dicembre 2019, ha depositato atto di appello incidentale il Sig. Camillo Gianfranco Romano, rappresentato e difeso dagli Avvocati Paola La Ganga ed Agatino Cariola.

Con il primo motivo di impugnazione, viene eccepito il difetto di giurisdizione, unitamente alla violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.L.vo 175/2016, in relazione all'art. 111 della Costituzione.

In particolare, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, l'appellante esclude l'esistenza di un rapporto di servizio tra gli organi della società stessa e l'amministrazione e, di conseguenza, lamenta la mancata partecipazione al giudizio del Comune di Catania, socio unico della Sostare s.r.l..

Viene poi sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del D.L.vo 175/2016, in relazione agli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 103 e 111 Cost., degli artt. 6 e 4 Prot.7 CEDU per violazione dell'art.117, comma 1, Cost. e degli artt. 2393, 2393bis, 2476 e 2449 c.c. nella parte in cui non prevedono che il P.M. contabile possa esercitare l'azione di responsabilità nei confronti di una società a partecipazione pubblica e/o in

house davanti al Tribunale delle imprese.

Con altro motivo di impugnazione viene asserito l'indebito rigetto delle richieste istruttorie formulate in primo grado e, conseguentemente, l'insufficienza della documentazione raccolta.

Viene, altresì, contestato il rigetto dell'eccezione di insindacabilità delle scelte discrezionali dell'amministrazione e viene negata la sussistenza di un danno a carico della società Sostare s.r.l. la quale, al contrario, con l'aumento del monte ore settimanale, avrebbe evitato il ricorso al più oneroso pagamento di ore di lavoro straordinario.

Anche il Romano lamenta, poi, un atteggiamento irragionevole da parte del Comune che, da un lato, procedeva all'affidamento di servizi aggiuntivi, peraltro a titolo gratuito e, dall'altro, solamente nel luglio del 2016 stipulava la nuova convenzione per i servizi affidati alla società in house, senza contare che il meccanismo della "banca ore" escluderebbe l'insorgenza del danno per la società.

Si legge, inoltre, nell'atto di appello, che *"ad ammettere che i vecchi amministratori siano responsabili di danni che i nuovi potrebbero evitare, si consentirebbe a questi ultimi di agire in danno dei primi solo omettendo le necessarie misure aziendali"*.

In via subordinata, viene affermata l'erroneità della quantificazione del danno, imputabile, ad avviso dell'appellante, al Comune di Catania, che avrebbe ritardato

oltre misura e senza alcuna giustificazione il rinnovo della convenzione.

Il Sig. Romano evidenzia poi una sostanziale equivalenza della spesa per salari e stipendi dal 2012 al 2015 e contesta la sussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave nella condotta dei soggetti condannati in primo grado.

La sentenza impugnata è oggetto di censura anche nella parte in cui ritiene responsabile il Romano per il periodo successivo alla cessazione dalla carica.

Infine, viene richiesta la riduzione della condanna considerando l'*utilitas* della quale avrebbe comunque beneficiato la società Sostare.

In conclusione, viene richiesta la riforma della sentenza impugnata con il proscioglimento dell'appellante ovvero, in subordine, la riduzione dell'addebito; viene, inoltre, riproposta la richiesta di consulenza tecnica per la quantificazione del danno erariale, considerando i servizi aggiuntivi richiesti dal socio unico.

Con atto depositato il 31 dicembre 2019, ha interposto appello incidentale la Procura Regionale, chiedendo la riforma della sentenza n.621/2019 e la condanna di tutti i soggetti convenuti in primo grado, con responsabilità parziaria, per l'importo complessivo di euro 1.232.214,53, suddiviso secondo le quote specificate nell'atto di citazione.

Le statuizioni dei Giudici di prime cure vengono impugate per

erronea valutazione della domanda attorea sul danno e sulla individuazione di tutti i responsabili.

Con riferimento al danno, il Procuratore Regionale sostiene che

“la gestione del personale in una società pubblica non può improvvisarsi e l’aumento del monte ore del personale della

società in house deve essere giustificato dal contratto di servizio

tra il socio unico pubblico e la società di servizi in house o,

comunque, da una sopravvenuta, concreta e motivata necessità

funzionale” e non può essere disposto con modalità arbitrarie,

come peraltro riconosciuto dalla stessa sentenza di primo

grado che, però, avrebbe disposto una riduzione del danno da

risarcire basata su criteri empirici ed approssimativi.

L’attore pubblico contesta, inoltre, l’esclusione di ogni addebito

a carico del secondo C.d.A., rimasto inerte invece di porre

repentina soluzione di continuità all’ingiustificato aumento del

monte ore lavorative, del quale aveva piena consapevolezza, ed

al quale, ad avviso del Pubblico Ministero, avrebbe potuto

rimediare con un *contrarius actus*, ammissibile secondo la

giurisprudenza della Cassazione (Sezione Lavoro n.2600/2018)

in quanto l’aumento del monte ore non trovava giustificazione

in esigenze funzionali, ma costituiva una concessione

unilaterale della Società.

Considerazioni simili vengono formulate con riferimento al

collegio sindacale, rimasto passivo e sostanzialmente

acquiescente di fronte ad una scelta gestionale improvvisata e

dannosa.

In conclusione, l'appello incidentale della Procura Regionale ripropone, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo, le medesime richieste dell'atto di citazione originario.

Il 27 febbraio 2020 è stato depositato l'appello incidentale del Dott. Antonio Maria Giuseppe Chisari, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Stallone.

Il Dott. Chisari, dopo aver affermato di avere, in diverse circostanze, richiamato l'attenzione del C.d.A. sulla necessità di tenere sotto controllo l'equilibrio economico finanziario della Sostare s.r.l., al fine di assicurare la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dall'aumento del monte ore settimanale e dall'ampliamento dei servizi affidati dal Comune di Catania, eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti dei componenti del collegio sindacale delle società partecipate frutto, a suo dire, di un'erronea interpretazione dell'art.12 del T.U.S.P., eccezione già formulata e respinta in primo grado.

In data 30 aprile e 4 maggio 2020, sono state depositate le conclusioni della Procura Generale presso questa Sezione d'Appello sulla sentenza impugnata e sugli appelli interposti.

Con tali conclusioni, la Procura, dopo aver confutato singolarmente ed analiticamente tutti i motivi di impugnazione, chiede il rigetto degli appelli proposti dai Signori Scarciofalo, Barbagallo e Vinciguerra, Romano e

Chisari e l'accoglimento dell'appello incidentale interposto dalla Procura Regionale.

In data 29 maggio 2020 è stata presentata memoria di risposta all'appello incidentale della Procura Regionale da parte delle Signore Gaetana Maria Piazzì e Carmela Giuffrida, rappresentate e difese dall'Avv. Marcello Marina e ritenute esenti da responsabilità dalla sentenza di primo grado.

Le due componenti del collegio sindacale sostengono l'inammissibilità dell'appello incidentale della Procura per violazione dell'art. 190 c.g.c., che richiede *“la specificazione delle ragioni in fatto e in diritto sulle quali si fonda il gravame”* che, ad avviso delle appellate, mancherebbe nella fattispecie.

Viene poi eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice contabile, richiamando, ancora una volta, l'art. 12 del D.L.vo 175/2016, e viene affermata l'infondatezza della domanda, escludendosi, per il collegio sindacale, *“ogni sovrapposizione al potere gestorio”* degli amministratori ed affermando l'inapplicabilità al caso di specie, prima dell'entrata in vigore del D.L.vo 175/2016, dell'art. 2409 c.c., che riconosce al collegio sindacale il potere di denuncia di gravi irregolarità gestionali da parte degli amministratori.

Viene, infine, negata la sussistenza di un danno per l'erario, essendo rimasto impregiudicato il valore della quota sociale detenuta dal Comune e viene reiterata la richiesta di una CTU e dell'assunzione della testimonianza del Direttore

Amministrativo della Sostare s.r.l., Sig. Rosario Laudani.

Il 13 agosto 2020, ha presentato comparsa di costituzione, per resistere all'appello incidentale del Procuratore Regionale, il Sig. Carmelo Tagliaferro, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Caruso, sostenendo, innanzi tutto, il difetto di giurisdizione e l'inammissibilità dell'appello dell'attore pubblico per violazione dell'art. 190 c.g.c.

Viene, quindi, affermata l'assenza del presupposto soggettivo della colpa grave atteso che il Tagliaferro, che peraltro avrebbe svolto le funzioni di membro del C.d.A. a titolo gratuito, si sarebbe limitato ad avallare una delibera già approvata dal collegio sindacale, dal Direttore Generale, dal Consulente del Lavoro e dal Revisore contabile. In subordine, viene contestata la quantificazione del danno e la sua suddivisione tra i soggetti ritenuti responsabili.

Viene, infine richiesta una CTU per la valutazione effettiva del danno e l'ammissione della testimonianza dell'Avv. Neri, esperto già consultato dalla società, nonché del Dott. Scarciofalo.

Il 23 settembre 2020, ha presentato memoria difensiva l'appellante Camillo Gianfranco Romano, assistito dagli Avvocati Agatino Cariola e Paola La Ganga, riproponendo i motivi di appello, alla luce ed in relazione all'appello incidentale della Procura Regionale, del quale richiede il rigetto.

Il 25 settembre 2020, è stata depositata memoria difensiva del Dott. Antonio Maria Giuseppe Chisari, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Stallone.

Anche il Dott. Chisari, dopo una puntuale ricostruzione dei fatti, chiede il rigetto dell'appello incidentale della Procura Regionale e la conferma dell'assoluzione pronunciata dai giudici di prime cure.

Con atto depositato il 6 ottobre 2020, gli Avvocati Giovanni Mania e Giuseppe Spadaro, nella qualità di difensori e procuratori del Dott. Giacomo Scarciofalo, ne hanno dichiarato il decesso, avvenuto in data 11 aprile 2020, allegando copia dell'estratto per riassunto dal Registro degli atti di morte.

Il 15 ottobre 2020, è stata depositata memoria di costituzione del Dott. Gilberto Cannavò e della Dott.ssa Alfina Maria Giovanna Cantarella, assistiti e rappresentati dall'Avv. Donato De Luca.

I due componenti del secondo C.d.A. della società *in house*, affermano, in primo luogo, l'assenza di nesso causale tra le condotte da loro poste in essere ed il presunto danno erariale, evidenziando che *“la possibilità di modificare un elemento essenziale del rapporto di lavoro ... non è affatto nell'esclusiva disponibilità del datore di lavoro”* e che, nella fattispecie, *“trattandosi di diritti quesiti dei lavoratori, ogni azione di revoca sarebbe risultata illecita e fonte di danni per la società”*.

Il Dott. Cannavò e la Dott.ssa Cantarella eccepiscono, poi, la

carezza di colpa grave, nonché l'inesistenza di danno per l'erario, atteso che, con il meccanismo della banca ore, le prestazioni lavorative retribuite ma non effettuate fanno sorgere un credito nei confronti del lavoratore.

In via subordinata, viene affermata l'erronea individuazione della base di calcolo per la quantificazione del danno, che non terrebbe conto della molteplicità di servizi forniti e che, comunque, dovrebbe coincidere con il saldo della banca ore.

Sempre in subordine, viene evidenziato che dalla condotta diligente del C.d.A. sarebbe derivata una *utilitas* per la Sostare s.r.l. e che, comunque, il secondo C.d.A. avrebbe tentato, in più occasioni, di ridurre il monte ore settimanale.

In conclusione, il Dott. Cannavò e la Dott.ssa Cantarella chiedono che venga dichiarata l'inammissibilità o l'infondatezza dell'appello proposto dalla Procura.

In via subordinata chiedono l'applicazione del principio della *compensatio lucri cum damno*, con conseguente proscioglimento, ovvero, in ulteriore subordine, la limitazione della condanna ad 1/10 dell'ammontare della banca ore per ciascuno.

All'udienza del 16 ottobre 2020, l'Avv. Cariola ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 10 del R.D. 1214/1934, per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, nonché con l'art. 6 della CEDU, "*nella parte in cui non richiedono un periodo di decantazione per il magistrato*

contabile che passi dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti da esercitarsi in ambito territoriale diverso da quello di provenienza”.

Il Pubblico Ministero ha chiesto la dichiarazione di estinzione del processo con riferimento al Dott. Scarciofalo, deceduto in data 11 aprile 2020, ed un rinvio per poter valutare la questione sollevata dall’Avv. Cariola.

Il giudizio è stato, quindi, rinviato all’udienza dell’11 maggio 2021.

Con memoria del 2 novembre 2020, la Procura Generale, con riferimento alla questione di legittimità costituzionale, si è rimessa alle valutazioni del Collegio giudicante.

Con decreto presidenziale del 12 novembre 2020, la trattazione del giudizio è stata, quindi, anticipata all’udienza del 26 gennaio 2021.

In data 20 gennaio 2021, è stata depositata dall’Avv. Cariola una seconda, dettagliata memoria, con la quale viene confermata la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 10 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, per contrasto con gli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 111 (giusto processo) nonché con l’art. 6 della CEDU (sempre sul giusto processo).

Più in dettaglio, viene affermato il contrasto con i principi costituzionali della *“disciplina sulla magistratura contabile (...) nella parte in cui non prevede (...) per i magistrati che transitano*

da funzioni requirenti a funzioni giudicanti” un periodo di “decantazione” in sede diversa da quella di provenienza, analogamente a quanto previsto, per la Magistratura ordinaria, dall’art.13, 3° comma, del D.Lgs. 160/2006.

Viene, altresì, sostenuto che “la presenza nel collegio giudicante di un magistrato con funzioni requirenti sino a poco tempo addietro viola le <<condizioni di parità>> di cui fa menzione l’art.111 Cost. Risulta decisivo in fatto il rapporto di colleganza all’interno di un assetto organizzativo che vede quotidianamente lavorare assieme i magistrati addetti ad una sezione di appello relativamente piccola come quella siciliana: i Colleghi devono decidere su una vicenda azionata appunto dalla Procura della quale altro Collega faceva parte”.

All’udienza del 26 gennaio 2021, l’Avv. Comandè ha richiesto la dichiarazione di estinzione del processo per decesso del Sig. Giacomo Scarciofalo.

L’Avv. Caruso ha evidenziato che, con l’appello incidentale, la Procura Regionale si è limitata a riproporre le medesime argomentazioni dell’atto di citazione iniziale, aggiungendo che, a carico del Sig. Carmelo Tagliaferro, semplice impiegato comunale, non può configurarsi alcuna condotta colposa.

L’Avv. Giorgianni ha sottolineato che i Sigg. Vinciguerra e Barbagallo, componenti del consiglio di amministrazione insieme al Romano, si erano limitati a ratificare quanto già stabilito con l’accordo sindacale sottoscritto dal Presidente

Romano e dal Direttore Scarciofalo ed ha affermato che il danno per l'erario risulta notevolmente ridotto, sia per la riduzione dell'ammontare della banca ore che per le decurtazioni applicate sulla liquidazione dei dipendenti, collocati in quiescenza, ai quali erano state pagate ore di lavoro non utilizzate. Infine, ha sostenuto che, per una corretta quantificazione del danno, occorre considerare i servizi supplementari affidati alla Società nelle more del rinnovo della convenzione.

L'Avv. Floreno per il Sig. Chisari, l'Avv. Migliorino per i Sigg. Cannavò e Cantarella e l'Avv. Cariola (delegato) per le Signore Piazzi e Giuffrida hanno richiamato integralmente il contenuto degli atti scritti.

L'Avv. Cariola, per il Sig. Romano, ha depositato una sintetica nota di udienza, evidenziando che l'attuale normativa sulle società pubbliche, prevedendo diverse giurisdizioni sulla medesima fattispecie, potrebbe portare ad una duplicazione del medesimo risarcimento. Nel caso concreto, ad avviso del difensore, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 175/2016 (testo unico sulle società a partecipazione pubblica) il Pubblico Ministero avrebbe dovuto agire per il danno subito dal Comune di Catania per la diminuzione del valore della quota della Società Sostare e non per il danno subito dalla società per le prestazioni lavorative pagate ma non eseguite.

L'Avv. La Ganga, sempre per il Sig. Romano, ha affermato che,

alla scadenza della convenzione nel 2013, il Comune ha iniziato ad affidare alla Sostare alcuni servizi supplementari, che giustificavano l'aumento delle ore lavorative, anche sulla considerazione che i precedenti rinnovi della convenzione erano sempre stati tempestivi. Il difensore afferma, inoltre, che la sentenza impugnata entra nelle scelte discrezionali degli amministratori della società. In conclusione, ad avviso della difesa del Romano, l'unico, vero responsabile sarebbe il Comune di Catania.

La Procura Generale ha chiesto l'accoglimento dell'appello incidentale della Procura Regionale ed il rigetto degli altri appelli, confermando, per tutto il resto, le conclusioni scritte.

Con sentenza parziale n.19/A/2021 del 26 gennaio/8 febbraio 2021, questa Sezione d'Appello

- ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione;
- ha dichiarato l'estinzione del giudizio con riferimento alla posizione del sig. Giacomo Scarciofalo;
- ha dichiarato inammissibile, in quanto non rilevante ai fini del presente giudizio, la questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante Camillo Gianfranco Romano;
- ha sospeso il giudizio sul merito, in attesa del supplemento istruttorio disposto con ordinanza n.7/A/2021 del 26 gennaio/9 febbraio 2021, con la quale è stata ordinata l'acquisizione di una dettagliata

relazione dalla quale emerga, con chiarezza e con riferimento nominativo ai singoli dipendenti, il residuo di ore lavorative pagate ma non eseguite nel periodo oggetto di contestazione (1 luglio 2013 – 31 luglio 2016), costituente il danno concreto ed attuale subito dall'amministrazione.

Con nota del 23 aprile 2021, a firma del Presidente della Sostare s.r.l., Avv. Luca Enrico Blasi, è stato trasmesso un elenco nominativo di dipendenti della società in house ai quali è stata corrisposta la retribuzione per ore di lavoro non effettuate, per un totale di 2.284,42 ore residue, corrispondenti a 23.631,68 euro.

All'udienza del 6 luglio 2021, l'Avv. Michele Giorgianni, delegato dell'Avv. Andrea Di Mauro, difensore dei sigg. Salvatore Barbagallo e Giovanni Vinciguerra, ha affermato che la società continua a ricevere prestazioni lavorative comprese nella banca ore; di conseguenza, ad avviso del difensore, una sentenza di condanna porterebbe ad una duplicazione del risarcimento.

L'Avv. Paola La Ganga difensore, unitamente al Prof. Avv. Agatino Cariola, del sig. Camillo Gianfranco Romano, dopo aver sottolineato il carattere irrisorio del credito residuo risultante dalla banca ore, rispetto alla contestazione iniziale, ha affermato che parte delle ore ricomprese in quest'ultima si riferirebbero ad un periodo successivo al 2016; ciò sarebbe

dimostrato dalla circostanza che, tra il 2019 ed il 2020, il residuo della banca ore avrebbe registrato un leggero aumento, non giustificabile se il residuo stesso si riferisse esclusivamente al triennio anteriore al 31 luglio 2016.

Il Prof. Agatino Cariola, ha richiamato, in termini generali, l'art. 1227 c.c. sul concorso del fatto colposo del creditore e, con particolare riferimento alla responsabilità degli amministratori verso la società, il 2° comma dell'art. 2392 c.c., in base al quale *“gli amministratori (...) sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”*, per concludere che non possono addebitarsi ai vecchi amministratori i danni che i nuovi manager possono evitare o alleviare.

Con riferimento ai profili soggettivi, il difensore afferma, inoltre, che il Comune di Catania deve ritenersi *“unico responsabile”* atteso che *“pur essendo a conoscenza della situazione organica ed economica della società, ha preteso in modo del tutto irresponsabile l'espletamento da parte di Sostare s.r.l. di servizi aggiuntivi”* ritardando *“di ben tre anni la stipula della nuova convenzione”*.

Sempre ad avviso della difesa del Romano, lo stesso Comune di Catania, non la Sostare s.r.l., sarebbe l'unico soggetto creditore del preteso danno.

Il Prof. Cariola ha infine depositato copia dell'ordinanza interlocutoria n.17327/21 delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte avente ad oggetto la giurisdizione sulle società *in house providing*.

L'Avv. Agatino Giuseppe Lanzafame, delegato dall'Avv. Marcello Marina, difensore delle signore Gaetana Maria Piazzi e Carmela Giuffrida, ha confermato le conclusioni scritte, insistendo nelle richieste con le stesse formulate.

L'Avv. Francesco Caruso, difensore del sig. Carmelo Tagliaferro (componente del secondo CdA), ha sottolineato che la Procura Regionale non ha impugnato i passaggi della sentenza di primo grado che escludevano la possibilità di revocare unilateralmente gli aumenti già deliberati dal precedente consiglio di amministrazione.

L'Avv. Francesco Stallone, difensore del dott. Antonio Maria Giuseppe Chisari, ha ribadito che la giurisdizione contabile riguarderebbe soltanto gli amministratori della società e non anche i membri dell'organo di controllo.

Il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Maria Luigia Licastro, ha chiesto la riduzione dell'addebito alla misura riportata dal prospetto trasmesso dalla società in ottemperanza all'ordinanza istruttoria.

DIRITTO

Al fine di delimitare il perimetro delle questioni da affrontare, va subito rammentato che la sentenza parziale di questa

Sezione d'Appello n. 19/A/2021 si è già pronunciata sulla eccezione di difetto di giurisdizione, rigettandola; di conseguenza, al di là dell'interesse puramente accademico, nessuna rilevanza può essere attribuita, nella fattispecie, alla recentissima ordinanza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, depositata dal Prof. Cariola, riguardante la giurisdizione sulle società *in house*.

La stessa sentenza parziale ha dichiarato l'estinzione del giudizio con riferimento all'appellante principale, sig. Giacomo Scarciofalo. Pertanto, le censure mosse con l'atto di impugnazione principale vengono estromesse dall'oggetto del presente giudizio che si restringe ai rimanenti appelli incidentali ed alle memorie di costituzione.

Considerato che questi ultimi (appelli incidentali e memorie di costituzione) propongono, in buona parte, le medesime censure, si ritiene corretto analizzare unitariamente ed in ordine logico i rilievi mossi, in ossequio al principio di sinteticità degli atti del processo contabile ed al fine di esporre chiaramente le valutazioni di questa Sezione, evitando, laddove possibile, ripetizioni.

Ciò premesso, questo Collegio ritiene pienamente condivisibile l'impostazione della sentenza di primo grado, che ha escluso ogni responsabilità sia a carico dell'organo di controllo che del secondo consiglio di amministrazione della società Sostare.

Con riferimento al primo (collegio sindacale), emerge dagli atti

che la decisione di aumentare il monte ore settimanale, sottoscrivendo il relativo accordo sindacale, venne presa in piena autonomia dal Direttore generale Scarciofalo e dal Presidente Romano in data 7 maggio 2013, venne comunicata a tutto il personale il successivo 13 giugno ed approvata formalmente dal consiglio di amministrazione il 25 giugno 2013.

In quest'ultima sede, il Presidente del collegio sindacale, dott. Chisari, rilevò che l'aumento deliberato avrebbe comportato un aumento dei costi pari a circa 500.000 euro annui, raccomandando agli amministratori di verificare l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, al fine di garantirne la copertura finanziaria.

Il Collegio condivide, in particolare, il passaggio della sentenza di primo grado secondo il quale *“se l'approvazione da parte del c.d.a. fosse intervenuta (...) prima della conclusione dell'accordo con i sindacati, il collegio sindacale avrebbe potuto (...) rendere edotto del proprio dissenso o almeno delle proprie fondate preoccupazioni il Socio Unico Comune di Catania, il quale”* (in base all'art. 17 dello statuto della Sostare s.r.l. – composizione e funzioni del Comitato unitario di indirizzo strategico e controllo gestionale, c.d. Organo di controllo analogo) *“avrebbe così avuto (...) la possibilità di evitare la costituzione di quel vincolo contrattuale lavoristico. Tale considerazione (...) solleva da ogni responsabilità i componenti del collegio sindacale,*

atteso che (...) non può essere ritenuto sussistente alcun nesso di causalità tra la condotta contestata ai sindaci e il danno erariale di cui si tratta”.

In questo senso si è pronunciata la Sezione prima civile della Suprema Corte con la sentenza 11 dicembre 2020, n. 28357, nella quale si legge che “*come in tutti i casi di concorso omissivo nel fatto illecito altrui (...) la fattispecie dell'art. 2407 c.c. richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità. E quindi: (i) dell'inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo; (ii) dell'evento da associare alla conseguenza pregiudizievole derivante dalla condotta dell'amministratore (...); (iii) del nesso causale, da considerare esistente ove il regolare svolgimento dell'attività di controllo del sindaco avrebbe potuto impedire o limitare il danno.*

Il nesso, in particolare, va provato da chi agisce in responsabilità nello specifico senso che l'omessa vigilanza é causa del danno se, in base a un ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione del controllo lo avrebbe ragionevolmente evitato (o limitato).

Il sindaco non risponde, cioè, in modo automatico per ogni fatto dannoso che si sia determinato pendente societate, quasi avesse rispetto a questo una posizione generale di garanzia.

Egli risponde ove sia possibile dire che, se si fosse attivato utilmente (come suo dovere) in base ai poteri di vigilanza che l'ordinamento gli conferisce e alla diligenza che l'ordinamento

pretende, il danno sarebbe stato evitato”.

Va, altresì, esclusa la responsabilità del secondo Consiglio di amministrazione (presidente Gilberto Cannavò, componenti Maria Giovanna Cantarella e Carmelo Tagliaferro) che, in concreto, ben poco avrebbe potuto fare per porre rimedio a quanto deliberato ed attuato dal precedente organo di gestione.

La Sezione Lavoro della Suprema Corte, con la sentenza n.1375 del 19 gennaio 2018, ha infatti affermato che *“in ordine (...) alla variazione in diminuzione dell'orario lavorativo, si ritiene che il datore di lavoro non possa unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e specularmente rifiutare di corrispondere la retribuzione: diversamente incorrendo nell'inadempimento contrattuale previsto in linea generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) ometta di effettuare la prestazione da lui dovuta; ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale (...) fondata sull'inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili al”* lavoratore.

Pertanto, l'inerzia del secondo Consiglio di amministrazione non risulta caratterizzata da colpa grave, ove si consideri che un atto unilaterale volto a revocare l'aumento delle ore lavorative, già concordato con la sottoscrizione dell'accordo sindacale del 7 maggio 2013 ed approvato dal primo C.d.A.,

avrebbe con ogni probabilità aperto decine di contenziosi che, ragionevolmente, avrebbero visto la Sostare s.r.l. soccombente, con ulteriore, pesante aggravio dei costi a carico della società.

Va, quindi, rigettato l'appello incidentale della Procura regionale, confermando le statuizioni dei Primi Giudici che hanno escluso la responsabilità dei componenti del Collegio Sindacale (Chisari, Piazzari e Giuffrida) e del secondo Consiglio di amministrazione (Cannavò, Cantarella e Tagliaferro), per mancanza dei presupposti soggettivi (dolo o colpa grave).

Di contro, va confermata la condanna a carico dei componenti del primo Consiglio di amministrazione (Romano, Barbagallo e Tagliaferro).

In particolare, la condotta tenuta dal Presidente Romano risulta connotata da grave ed ingiustificabile negligenza, atteso che quest'ultimo, insieme al direttore Scarciofalo, per il quale è stata dichiarata l'estinzione del giudizio, ha sottoscritto direttamente l'accordo sindacale del 7 maggio 2013, avente ad oggetto l'aumento delle ore lavorative settimanali da 30 a 33, senza investire preventivamente della questione il Consiglio di amministrazione e, quindi, il Collegio sindacale.

Di tale aumento è stata, altresì, data comunicazione ai diretti interessati prima ancora della prescritta approvazione del C.d.A.

L'organo collegiale di amministrazione, composto oltre che dal Presidente Romano, dai Consiglieri Salvatore Barbagallo e

Giovanni Vinciguerra, nel corso della riunione del 25 giugno 2013, avrebbe potuto e dovuto negare l'approvazione ed è priva di pregio l'obiezione avanzata con l'appello incidentale secondo la quale i due Consiglieri, Barbagallo e Vinciguerra, *“non avevano sostanziali poteri gestionali, affidati al Presidente Romano ed al Direttore Generale Scarciofalo, che avevano messo l'organo di governo della partecipata davanti al fatto compiuto”*, con conseguente (asserita) mancanza dell'elemento psicologico della colpa grave.

A ben vedere, i due componenti del primo C.d.A. presieduto dal Romano, negando l'approvazione dell'aumento e del relativo accordo, sottoscritto dal Presidente e dal Direttore generale travalicando i poteri e le competenze loro spettanti, avrebbero impedito all'accordo stesso di produrre i suoi effetti, quanto meno nei confronti della Società.

Né può considerarsi sufficiente ad escludere la gravità della condotta colposa la generica affermazione secondo la quale i poteri gestionali erano sostanzialmente concentrati nelle figure del Presidente e del Direttore Generale, relegando i due Consiglieri ad una funzione passiva di mera ratifica di decisioni prese al di fuori del C.d.A. Tale impostazione, lungi dall'attenuare la responsabilità dei due Consiglieri, ne accentua il carattere gravemente negligente della condotta.

La Prima Sezione Civile della Cassazione, con sentenza n.13397 del 17 maggio 2019, ha affermato, al riguardo, che:

“ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione è tenuto ad attivarsi allo scopo di esercitare un controllo effettivo sull'operato degli altri, sicchè (...) il componente del consiglio di amministrazione di una società di capitali (...) non può sottrarsi alla responsabilità, adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto”.

In aggiunta alle superiori argomentazioni, il Collegio ritiene di formulare ulteriori precisazioni riguardanti i soggetti per i quali viene confermata la condanna.

Appello incidentale dei signori Salvatore Barbagallo e Giovanni Vinciguerra.

1° e 5° motivo – errata individuazione degli incolpati, non integrità del contraddittorio, errata quantificazione del danno imputabile al Comune di Catania. Le censure non possono trovare accoglimento ove si consideri che i giudici di prime cure hanno operato una significativa riduzione dell’addebito, riconoscendo all’inerzia dell’amministrazione comunale una rilevante incidenza causale che, pur non consentendo di configurare una specifica ipotesi di (co)responsabilità, ha inciso notevolmente sulla quantificazione del danno.

2° motivo – mancanza dell’elemento psicologico della colpa grave. Come sopra specificato, i due componenti del Consiglio di amministrazione, insieme al Presidente Romano, anche in presenza di un accordo sindacale già sottoscritto, avrebbero

potuto (*rectius*, dovuto) negare l'approvazione; non coglie nel segno, poi, l'affermazione secondo la quale "*sarebbe toccato al Collegio Sindacale segnalare la violazione delle norme societarie*", atteso che, a parte la generale disciplina del codice civile, tali norme sono contenute nello Statuto, composto da appena 7 pagine con soli 24 articoli e che la mancata conoscenza delle norme generali e statutarie sui compiti e sulle funzioni degli organi societari, da parte dei componenti del Consiglio di amministrazione, costituirebbe, di per sé, indice di grave negligenza.

3° motivo – mancanza di danno erariale, "assorbito" secondo la tesi degli appellanti, dalla c.d. banca ore. E' appena il caso di osservare che la stessa creazione della banca ore costituisce ulteriore conferma della prematura ed ingiustificata scelta di aumentare le ore lavorative, atteso che, nel caso in cui l'aumento fosse stato effettivamente necessario e giustificato, non avrebbe avuto ragione di esistere una contabilità relativa ad ore lavorative pagate ma non effettuate.

4° motivo – erronea individuazione della base di calcolo per la quantificazione del danno. Ad avviso degli appellanti, tale base deve essere ancorata alla "*banca ore*", parametro concreto che riporta il residuo di ore lavorative pagate sulla base dell'accordo sindacale del 2013, ma non utilizzate perché in esubero rispetto alle effettive esigenze della Sostare, anche tenendo conto delle funzioni aggiuntive assegnate alla società

in house dal comune di Catania.

Questo Collegio, con l'Ordinanza istruttoria n. 7/A/2021 del 23 gennaio/9 febbraio 2021, ha disposto l'acquisizione di una relazione dettagliata, documentata ed aggiornata sulla effettiva consistenza della banca ore.

In ottemperanza a tale ordinanza, la Sostare s.r.l. ha trasmesso un elenco nominativo dei lavoratori ai quali risultano pagate ore lavorative in esubero, per prestazioni mai eseguite, per la somma complessiva di 23.632,68 euro.

Il Pubblico Ministero, all'udienza del 6 luglio 2021, ha chiesto la rimodulazione della condanna per quest'ultimo importo.

Appello incidentale del sig. Camillo Gianfranco Romano.

Mancata partecipazione al giudizio del Comune di Catania, socio unico della società Sostare s.r.l. Affermata la giurisdizione di questa Corte sulle società in house e sugli organi di queste ultime, la partecipazione al giudizio per responsabilità amministrativo contabile del comune non costituisce conditio sine qua non per l'avvio e la prosecuzione del giudizio stesso.

Pertanto, come già evidenziato, il ruolo svolto dal comune di Catania è stato debitamente valutato dai primi giudici, sia con riferimento all'incidenza causale nella produzione del danno, che nella conseguente quantificazione di quest'ultimo.

Insufficienza della documentazione raccolta e rigetto delle richieste istruttorie formulate in primo grado. L'obiezione ha trovato parziale accoglimento da parte di questa Sezione di

Appello che, con l'ordinanza n. 7/A/2021, ha disposto l'acquisizione di una relazione aggiornata sulla consistenza della banca ore riconosciuta, sia dai convenuti che dal Pubblico Ministero, come parametro obiettivo per la quantificazione del danno.

Non può condividersi, poi, l'assunto secondo il quale *“ad ammettere che i vecchi amministratori siano responsabili di danni che i nuovi potrebbero evitare, si consentirebbe a questi ultimi di agire in danno dei primi solo omettendo le necessarie misure aziendali”*. L'affermazione, seppur suggestiva, non è condivisibile, nella misura in cui tende a trasferire, almeno in parte, la responsabilità dell'agente su altro soggetto, che al primo è succeduto, per il solo fatto di non aver posto in essere un *“contrarius actus”*, la cui realizzabilità sarebbe, comunque, tutta da dimostrare.

Ancora, sempre con riferimento alle censure mosse dal Presidente Romano, viene contestata la sussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave nella condotta dei soggetti condannati in primo grado.

Sul punto, è sufficiente ribadire che la sottoscrizione dell'accordo sindacale da parte del Presidente e del Direttore generale, in mancanza di una preventiva manifestazione di volontà del Consiglio di amministrazione e/o dell'Assemblea (nella fattispecie, del socio unico Comune di Catania) deve considerarsi una grave ed ingiustificabile negligenza ed una

altrettanto grave imprudenza, sia per il mancato coinvolgimento degli organi societari in una scelta del massimo rilievo che per aver operato una scelta vincolante ed estremamente onerosa per la società, prima del formale rinnovo della convenzione con l'amministrazione comunale.

Va, infine, respinta l'affermazione secondo la quale il Romano non può ritenersi responsabile per il periodo successivo alla cessazione dalla carica.

Se è vero, infatti che, in linea di massima, non possono considerarsi rilevanti le condotte tenute dal soggetto responsabile dopo la cessazione dalla carica, è altrettanto vero che le conseguenze dannose di una condotta tenuta nel pieno esercizio delle funzioni, ben possono manifestarsi in epoca successiva al venir meno delle funzioni stesse.

Quantificazione ed imputazione del danno.

Come già anticipato, in buona sostanza, tutte le parti in causa, compreso l'attore pubblico, hanno invocato o accettato, come parametro di riferimento, il residuo della Banca ore, quantificato dal Direttore Generale della Sostare s.r.l. in euro 23.631,68.

Orbene, se è vero che tale residuo potrebbe subire ulteriori variazioni, è innegabile che, attualmente, costituisce parametro obiettivo per la quantificazione del pregiudizio economico gravante sulla Sostare s.r.l..

Né ha pregio l'obiezione secondo la quale l'esistenza dei crediti

nei confronti dei dipendenti della società *in house*, individuati dalla stessa banca ore, escluderebbe la configurabilità di un danno erariale.

In disparte la considerazione che, a distanza di un quinquennio dal rinnovo della convenzione tra la Sostare s.r.l. ed il comune di Catania, la banca ore non risulta azzerata e, al contrario, come ha sottolineato la difesa del Romano, tra il 2019 ed il 2020, ha registrato un leggero aumento, rimane il fatto che la Sostare ha pagato anticipatamente per prestazioni lavorative mai eseguite e mai rimborsate, subendo quindi un danno concreto, attuale ed esattamente quantificato.

Tale danno, rispettando la ripartizione adottata dai primi giudici (1/3 al Direttore Scarciofalo, 1/3 al Presidente Romano ed 1/3 al primo C.d.A., composto dai sigg. Romano, Barbagallo e Vinciguerra), va suddiviso tra i responsabili escludendo la quota relativa al Direttore Scarciofalo, pari ad euro 7.877,22, ed imputando la rimanente somma di euro 15.754,46 al Presidente Romano per complessivi euro 10.502,96 ($1/3 + 1/9 = 4/9$) ed ai Consiglieri Barbagallo e Vinciguerra per euro 2.625,74 ($1/9$) ciascuno.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, ritenendo assorbita ogni altra questione, definitivamente pronunciando:

accoglie parzialmente

l'appello incidentale dei sigg. Salvatore Barbagallo e Giovanni Vinciguerra, con riferimento alla quantificazione del danno

accoglie parzialmente

l'appello incidentale del sig. Camillo Gianfranco Romano, con riferimento alla quantificazione del danno

rigetta

l'appello incidentale della Procura Regionale;

per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, fatta eccezione per la quantificazione del danno che viene ridotta ad euro 23.631,68, ulteriormente ridotti ad euro 15.754,46 per la decurtazione della quota riferibile al Direttore Scarciofalo per il quale, con la sentenza parziale 19/A/2021, è già stata dichiarata l'estinzione del giudizio.

Tale somma viene così suddivisa:

euro **10.502,96** a carico di **Romano Camillo Gianfranco**,

euro **2.625,74** a carico di **Barbagallo Salvatore**,

euro **2.625,74** a carico di **Vinciguerra Giovanni**,

oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza a quella di effettivo pagamento.

Condanna gli stessi sigg. Romano, Barbagallo e Vinciguerra al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 560,00 (cinquecentosessanta/00).

Liquida le spese legali relative al presente giudizio di appello, ponendole a carico della Soc. Sostare s.r.l., secondo il seguente prospetto:

euro 2.000,00, oltre accessori di legge (spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.) a favore di Chisari Antonio

Maria Giuseppe;

euro 1.000,00 ciascuno, oltre accessori di legge (spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.) a favore dei sigg.

Cannavò Gilberto, Cantarella Alfina Maria Giovanna,

Tagliaferro Carmelo, Giuffrida Carmela Grazia, Piazzì Gaetana

Maria.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 6 luglio 2021.

L'estensore

Il Presidente

(f.to Salvatore Chiazzese)

(f.to Giuseppe Aloisio)

Depositata in Segreteria

Palermo, 04/08/2021

Il Funzionario Preposto

(f.to Dott.ssa Pietra Allegra)

Annotazione ai sensi dell' art. 31, comma 5 , c.g.c.

Originale della sentenza €. 176,00

Totale spese €. 176,00

Palermo, 04/08/2021

Il Funzionario preposto
(f.to Dott.ssa Pietra Allegra)